



COMUNE DI CANNERO RIVIERA

PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA
Via Municipio n° 14 – 28821 Cannero Riviera (VB)

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LO
SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI DI
CANNERO RIVIERA IN VIDEOCONFERENZA, IN
MODALITÀ SOLO DIGITALE O IN MODALITÀ MISTA**

- Appendice al Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari-

INDICE

Art. 1 Premesse, oggetto e finalità

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Principi e criteri

Art. 4 Requisiti tecnici minimi

Art. 5 Convocazione

Art. 6 Partecipazione alle sedute

Art. 7 Accertamento del numero legale

Art. 8 Svolgimento delle sedute

Art. 9 Sedute in forma mista

Art. 10 Regolazione degli interventi

Art. 11 Votazioni

Art. 12 Verbali

Art. 13 Protezione dei dati personali

Art. 14 Disposizioni finali

Art. 1 – Premesse, oggetto e finalità

1. La sede istituzionale in cui si svolgono le sedute del Consiglio Comunale è la sala consiliare. Il Consiglio Comunale si riunisce in presenza nella sala consiliare per discutere gli argomenti posti all'ordine del giorno. In via del tutto residuale il Consiglio Comunale può essere convocato in forma di videoconferenza "solo digitale" o in forma mista, quando ciò sia previsto da disposizioni normative o dipenda da circostanze eccezionali ed imprevedibili.
2. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari del Comune di Cannero Riviera che si tengono mediante videoconferenza in modalità solo digitale (da remoto) o in modalità mista (in presenza e da remoto), purché sia garantito il rispetto dei criteri di trasparenza e di tracciabilità.
3. Non possono essere svolte in videoconferenza in modalità solo digitale (da remoto) o in modalità mista le sedute del Consiglio Comunale quando risultino iscritte pratiche per le quali sia previsto che la votazione venga effettuata a scrutinio segreto ai sensi dell'art. 22 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento sono definite "sedute in videoconferenza" le riunioni del Consiglio Comunale, che si svolgono con le seguenti modalità alternative:
 - a) modalità mista: uno o più componenti partecipano ai lavori dell'Organo collegiale a distanza in collegamento telematico (da remoto) da luoghi diversi, anche differenti tra loro, rispetto alla sede dell'incontro fissato nella convocazione, e altri componenti partecipano ai lavori in presenza;
 - b) modalità solo digitale (da remoto): lo svolgimento della seduta dell'Organo collegiale e la manifestazione del voto avvengono esclusivamente attraverso l'uso di sistemi di comunicazione elettronica.
2. Per "videoconferenza" si intende l'utilizzo di strumenti e di soluzioni per il collegamento a distanza tra i membri dell'Organo collegiale mediante sistemi e tecnologie di comunicazione elettronica, al fine di facilitare l'attività amministrativa degli organi e di favorire l'economicità e l'efficienza dell'azione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi.

Art. 3 – Principi e criteri

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'articolo 38 TUEL, ed ai criteri di cui all'articolo 73 del D.L. n. 18/2020:
 - a) pubblicità: le sedute in videoconferenza modalità solo digitale (da remoto) del Consiglio Comunale sono pubbliche e sono trasmesse in diretta streaming sul portale istituzionale del Comune (www.comune.cannoriviera.vb.it). La diffusione delle videoriprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando l'alterazione del significato delle opinioni espresse, e quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
 - b) trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza, e mediante la preventiva informazione ai Consiglieri Comunali contenuta nell'avviso di convocazione;
 - c) tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi

verbali in qualunque formato essi siano redatti.

Art. 4 – Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un Organo collegiale, nelle ipotesi di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) e b), presuppone la disponibilità di tecnologie dell'informazione e della comunicazione idonee a garantire:
 - a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza, in luoghi diversi dalla sede istituzionale, in modalità sincrona e in tempo reale;
 - b) la possibilità a tutti i componenti dell'Organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli Consiglieri;
 - f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
 - g) la garanzia della segretezza delle sedute ove necessario;
 - h) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
 - i) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei file dei lavori.
2. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire che il Segretario Comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.
3. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale o di sistemi di comunicazione elettronica per la condivisione di informazioni e dati.
4. Qualora il componente dell'organo consiliare non risulti in possesso di idonea piattaforma telematica potrà essere predisposta, su richiesta, un'apposita postazione presso la sede comunale.

Art. 5 – Convocazione

1. Il Sindaco convoca le sedute del Consiglio secondo quanto previsto dall'art. 18 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta con espressa indicazione del ricorso alla modalità in videoconferenza modalità solo digitale (da remoto) disposta del Sindaco; all'avviso può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta.
3. Ai fini del contenuto dell'avviso di convocazione, dei termini, degli orari di prima e seconda convocazione, della messa a disposizione dei documenti, di eventuali integrazioni all'ordine del

giorno, si osservano le norme previste dal Regolamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari alle quale si rinvia.

4. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche uno o più componenti del Consiglio Comunale e/o funzionari competenti per le materie oggetto di trattazione.

5. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e possono partecipare anch'esse in modalità digitale o in modalità mista, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.

6. L'avviso di convocazione è inoltrato se del caso, ovvero se previsto dal Regolamento del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari, anche ad altri soggetti istituzionali.

Art. 6 – Partecipazione alle sedute

1. La partecipazione alla seduta in videoconferenza, in forma solo digitale e in forma mista, deve avvenire secondo le modalità previste nel presente Regolamento.

2. Il componente dell'Organo collegiale che partecipa all'adunanza in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.

3. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento, fermo restando quanto indicato nel primo comma del successivo art. 8.

4. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni in videoconferenza del Consiglio è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 7 – Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario Comunale, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti alla seduta collegati da remoto, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.

2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.

3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Consiglieri presenti in aula che quelli collegati da remoto.

Art. 8 – Svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale in videoconferenza in modalità solo digitale (da remoto) o in modalità mista (in presenza e da remoto) si considerano tenute nell'apposita sede istituzionale.

2. I lavori dell'Assemblea sono regolati dal Sindaco secondo le prescrizioni del Regolamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari. Lo stesso Sindaco assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche, anche di natura tecnica, relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:

a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. In tal caso, il Sindaco può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi

in videoconferenza; in alternativa, può disporre una sospensione dei lavori fino a 15 minuti per consentire l'effettiva partecipazione del Consigliere impossibilitato per motivi tecnici;

- b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza comporta lo scioglimento della seduta.
3. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori della seduta consiliare si osservano le prescrizioni del Regolamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari.
4. Nel caso in cui siano presentati atti modificativi od integrativi attinenti deliberazioni all'ordine del giorno, il Sindaco si riserva la facoltà di stabilire sospensioni della seduta in modo da consentire l'invio ai Consiglieri della documentazione e l'ottenimento dei pareri necessari.

Art. 9 – Sedute in forma mista

1. Le sedute del Consiglio Comunale possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.

2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori del Consiglio.

3. Le sedute in forma mista sono attivate quando lo richiede un componente dell'organo consiliare, comunicando al Sindaco la propria impossibilità a partecipare in presenza nel momento in cui riceve la convocazione; l'autorizzazione è concessa dal Sindaco che ne dà immediata comunicazione ai Consiglieri, specificando i nominativi di coloro che sono stati autorizzati a partecipare da remoto alla seduta. Il Consigliere autorizzato a collegarsi da remoto che avesse risolto anticipatamente le cause d'impedimento, può ugualmente partecipare in presenza, rispondendo al momento dell'appello dalla sala consiliare.

4. La possibilità di partecipare all'adunanza consiliare in tale forma è estesa anche al Segretario Comunale.

Art. 10 – Regolazione degli interventi

1. In relazione a ciascun argomento all'ordine del giorno, il Sindaco invita i Consiglieri alla discussione. Per quanto riguarda la gestione della discussione, il numero dei Consiglieri che chiedono di intervenire e la durata dei rispettivi interventi, ed eventuale diritto di replica, si osservano le modalità del Regolamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari.

2. Il Sindaco può autorizzare interventi da parte di componenti del Consiglio o di altri soggetti invitati al Consiglio in relazione a determinati argomenti.

3. I Consiglieri ammessi alla discussione da remoto intervengono attivando il proprio microfono. Il microfono di ciascuno dei partecipanti alla riunione dovrà restare disattivato nei momenti in cui sono in corso altri interventi.

4. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il personale addetto alla gestione tecnica della seduta deve provvedere immediatamente a disattivare i microfoni impropriamente attivati.

Art. 11 – Votazioni

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Sindaco pone in votazione lo stesso, secondo le modalità previste dal Regolamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari.

2. Il voto è espresso, per i Consiglieri che partecipano alla riunione in videoconferenza:

a) per chiamata nominale da parte del Sindaco, attivando il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;

b) avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei Consiglieri votanti e l'espressione del voto.

3. Il Sindaco, nel caso di cui alla lettera a) accerta, attraverso il riscontro audio e video del Consigliere chiamato per appello nominale a votare, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza e proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.

4. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Sindaco. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Sindaco può:

a) riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione;

b) rimandare l'esito della votazione qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella seduta del Consiglio Comunale, rinviando l'argomento all'ordine del giorno alla successiva seduta.

Art. 12 – Verbali

1. Nel verbale della seduta deve essere riportata:

- la modalità di svolgimento della seduta in videoconferenza in forma solo digitale o in forma mista;

- la dichiarazione della sussistenza del numero legale;

- i nominativi di coloro che partecipano da remoto, in presenza ovvero che sono assenti.

Art. 13 – Protezione dei dati personali

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio Comunale, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti autorizzati a prendere parte alla discussione che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale ed, in particolare, coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.

2. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala

né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti del Consiglio Comunale.

3. Il componente che partecipa in videoconferenza ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Art. 14 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, è fatto espresso rinvio allo Statuto e al Regolamento Consiglio e Commissioni consiliari.

2. Il presente Regolamento dopo la sua approvazione entra in vigore a seguito della seconda pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune

